



Comune di Breganze

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 21 del 29/06/2021

Sessione: **ordinaria**

Convocazione: **PRIMA**

Seduta: **PUBBLICA**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di GIUGNO alle ore 20:30, con modalità **“a distanza”, in videoconferenza**, in ragione delle contingenti emergenze sanitarie connesse a Covid-19, in conformità al disposto dell'art. 73 D.L. 18/2020, convertito nella L. 27/2020 e del decreto sindacale **n. 9 del 29/10/2020**, convocato dal Sindaco, con invito n. 8537 del 22.06.2021 recapitato via mail ad ogni Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal SINDACO - Campana Piera e con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE - Caterina Tedeschi.

La presenza dei componenti il Consiglio e la loro espressione di voto viene, pertanto, accertata mediante appello nominale e collegamento simultaneo audio-video dei componenti e del Segretario generale verbalizzante. La seduta, in via convenzionale, si intende effettuata sempre presso la sede istituzionale del Comune di Breganze.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti o assenti come appresso:

Cognome e Nome	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingiustificato
CAMPANA Piera	X		
BRIAN Anna	X		
PIGATO Chiara	X		
CRIVELLARO Francesco	X		
PRAVATO Amerita	X		
STEVAN Enrico	X		
POLI Devis	X		
VICENTINI Paolo		X	
NICHELE Flavio		X	
XAUSA Manuel		X	
COVOLO Silvia	X		
FARESIN Maria Teresa	X		
FARESIN Daniele	X		

Presenti: 10 Assenti: 3

Assessori non Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente	Assente Giustificato
SILVESTRI Sebastiano	X	
PONCATO Francesca	X	
FARESIN Francesco	X	
PARISE Cinzia	X	

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopraccitato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2021.

Presenti n. 10 Assenti n. 3

Il SINDACO – Presidente Avv. Piera Campana relaziona sull'argomento inserito al punto 3 dell'ordine del giorno.

Richiama la relazione svolta in precedenza con l'illustrazione dell'argomento "Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2021". Riguardo alla TARI comunica che al momento è stato previsto un acconto quantificato sulla base delle tariffe precedenti valide per il 2020, da versare in due rate: la prima entro il 31 luglio prossimo e la seconda entro il 30 settembre oppure un acconto da versare in unica rata entro il 31 luglio. Tuttavia sarà necessario un conguaglio con le tariffe scaturenti dal PEF 2021, i cui costi in parte sono stati assunti dall'Ente stesso con i fondi assegnati a tal proposito dal Ministero – con il fondone. Questo ci ha permesso, visto il particolare periodo emergenziale, di contenere le tariffe a carico dei contribuenti senza ulteriormente aggravarli nel tentativo di ripresa economica territoriale e sociale. Il conguaglio verosimilmente sarà effettuato nell'anno 2022 unitamente alle bollette riferite all'anno medesimo anche perché cambiando il servizio del conferimento e raccolta della frazione umida vi è la necessità di operare un conguaglio fino al 30 giugno ed un secondo conguaglio fino al 31 dicembre.

Comunica che l'approvazione delle tariffe per l'applicazione della TARI è una conseguenza immediata dell'approvazione del PEF tanto che normalmente si portava in consiglio un'unica delibera.

I costi, per quanto riguarda il cambiamento del metodo di raccolta della frazione umida, non subiranno variazioni per l'utente finale ma semplicemente una modifica nella riscossione. Attraverso una serie di simulazioni che sono state fatte per varie tipologie di utenze, con una componente, due, tre o quattro e via dicendo, si è potuto verificare come di fatto la quota che si trasferirà in bolletta per la parte variabile dell'umido sarà sostanzialmente pari a quello che attualmente spendeva un nucleo familiare di quella dimensione mediante l'acquisto dei sacchetti prepagati.

Parimenti le simulazioni fatte anche sulle bollette delle utenze non domestiche che conferivano umido confermano quanto detto e anche per le società non vi saranno aumenti rispetto a quelli che erano i costi ipotizzabile, visti i dati in possesso e l'acquisto dei sacchetti dell'umido.

L'approvazione delle tariffe comporta anche un abbattimento della parte variabile nella misura pari al 30% per coloro che hanno optato per il compostaggio domestico riconsegnando la chiave e non avvalendosi della raccolta zonale. La tariffazione verrà fatta mediante due rate, due "acconti" poiché ci si riserva di effettuare eventuali conguagli nel 2022 anche se, vi potrebbero essere dei piccoli scostamenti dovuti al fatto che i conteggi sono stati fatti con l'applicazione del nuovo metodo tariffario e con la fretta del momento, però tutte le proiezioni fatte alla luce degli ultimi dati del PEF da poco approvato portano a ritenere che non vi saranno conguagli, anzi forse restituzioni. Afferma che si riconoscerà l'abbattimento della retta per chi effettua il compostaggio domestico anche per chi ha firmato la convenzione fuori termine. Non fornisce dati più precisi perché si utilizzerà il nuovo metodo a partire dal 2 di luglio, ovviamente l'applicazione del nuovo sistema di riscossione in bolletta è parziale poiché partirà dal secondo semestre del 2021.

Passa la parola all'Assessore Silvestri per la comunicazione dei macro dati in quanto ha seguito con l'ufficio ecologia il passaggio al nuovo metodo di raccolta.

Assessore/Vice Sindaco Sebastiano Silvestri ringrazia il Sindaco e saluta tutti anche il pubblico a casa. Riassume il nuovo metodo di conferimento della frazione umida del rifiuto che non avverrà più porta a porta ma bensì in modalità zonale, per conformarsi agli altri comuni del bacino di AVA.

Comunica che questi mesi sono stati molto impegnativi per l'ufficio tecnico e in particolare per l'ufficio ecologia che ringrazia nella persona dell'architetto Dalla Stella. Il lavoro è stato estremamente laborioso e poi ci si è anche avvalsi del supporto dell'ufficio ragioneria per curare gli aspetti del trasferimento dei dati che necessitano di lavoro per aree di competenza. L'aspetto interessante di questa modalità di servizio è il risparmio, si passa dai circa 43.000,00 euro che si pagavano annualmente ai 38.000,00 attuali, comprensivi del costo di circa 200 bidoni installati nel territorio di Breganze.

Altro aspetto fondamentale è stato verificare le utenze che desideravano mantenere il compostaggio domestico, che ha comportato un lavoro intenso perché i dati in possesso del Comune che evidenziavano circa 1.400 utenze di compostaggio domestico, non erano aggiornati e ad oggi sono pervenute 1.150 richieste circa, ciò significa che meno utenze usufruiranno dell'abbattimento della tariffa del 30%.

Per la disposizione dei cassonetti è stato fatto uno studio da parte di AVA in base alle utenze che desiderano utilizzare i bidoni, in modo che non vi fossero zone comunali sprovviste di cassonetti. È chiaro che, una volta partito e analizzato il servizio, saranno necessari aggiustamenti in futuro rispetto alla dislocazione delle isole ecologiche.

Conclude affermando che ai cittadini di Breganze viene data un'ottima possibilità soprattutto per quella che è potenzialmente la possibilità di conferire il rifiuto umido giornalmente senza doverlo tenere all'interno della propria abitazione o in altri luoghi che recavano problematiche, in particolare in ambito condominiale. Si augura che come tutti gli altri 31 comuni del bacino di AVA anche Breganze sappia apprezzare questo servizio.

Sindaco ringrazia, e chiede se vi siano interventi.

Aperta la discussione, partecipano i seguenti Componenti Consiliari, di cui si riportano i punti principali degli interventi, a' sensi dell'art. 41 lettera k) del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, dando atto che la verbalizzazione integrale risulta registrata in atti.

Consigliere di minoranza Maria Teresa Faresin: Ringrazia il Sindaco e saluta tutti. Si chiede se abbia capito male o meno, riguardo al costo dei sacchetti per l'umido che prima veniva saldato all'acquisto mentre ora è inserito direttamente in bolletta. Le sembra fuori luogo, si auspica che potesse essere tolto ai cittadini vista la possibilità di usare i sacchetti biodegradabili in ogni caso. Inoltre ci tiene a precisare che trova fuori luogo eliminare una raccolta porta a porta, a favore di una zonale visto anche il momento di pandemia. Si poteva invece lavorare per una raccolta di tutti i rifiuti porta a porta anche per garantire un maggior controllo della differenziata, visti i problemi nelle isole ecologiche; infine i bidoni sparsi per il territorio Breganzese non sono un bel vedere.

Sindaco risponde al Consigliere Maria Teresa Faresin, partendo dall'ultima osservazione. La scelta per la raccolta porta a porta o zonale è stata effettuata dall'assemblea di AVA già anni fa. Come detto dall'Assessore Silvestri eravamo l'unico comune di tutto il bacino di AVA che non si era allineato a questo metodo di raccolta zonale. Non era più possibile procrastinare oltre poiché la società ha predisposto da tempo un piano industriale basato sulla raccolta zonale e mantenere solo per un Comune la raccolta porta a porta comportava un investimento non conveniente poiché era necessario far uscire dei mezzi strutturati per la raccolta manuale con operatore solo per Breganze.

Prosegue poi dicendo come la raccolta porta a porta è stata ritenuta non più adeguata da AVA a causa dei movimenti svolti dagli operari, nei quali si riscontrava un'incidenza elevatissima delle malattie professionali, costringendo AVA a ricollocarli creando un disagio non indifferente. Per queste premesse la società ha chiesto ai soci di passare alla modalità zonale di raccolta dei rifiuti, comportando anche un risparmio per l'utente finale. Comunica che dall'ultima assemblea del Consiglio di Bacino "Vicenza" è emerso che, da uno studio effettuato, AVA si qualifica come una delle società migliori per le percentuali di raccolta differenziata e per il contenimento dei costi.

Risponde poi alla domanda relativa alle tariffe, affermando che quello che i cittadini pagavano per l'acquisto del sacchetto dell'umido non era il costo del sacco, bensì era un sistema di incasso della tariffa; ovvero quantificato il costo della tariffa come 100, 80 finiva in bolletta mentre il restante 20 lo si riscuoteva attraverso l'acquisto dei sacchetti, rispondente alla parte variabile, garantendo un risparmio per chi effettuava il compostaggio domestico.

Con il cambiamento, alle persone che effettuano compostaggio viene riconosciuta una decurtazione della tariffa del 30% che risulta essere in linea con il risparmio precedente derivante dal non acquisto dei sacchetti. È escluso ed impossibile ex lege non introitare la tariffa rifiuti poiché la legge prevede da sempre che il costo della raccolta rifiuti la cosiddetta TARI deve essere interamente coperta dalle riscossioni che si fanno con gli utenti, non è possibile per il comune utilizzare fondi stanziati al Bilancio. Quindi non è giuridicamente possibile alleggerire la tassa come auspicato precedentemente dal Consigliere Faresin Maria Teresa. È stato possibile però predisporre delle convenzioni con gli utenti che

praticano il compostaggio domestico per riconoscere loro una scontistica nella tariffa, come è stato possibile per le utenze non domestiche riservare dei fondi a bilancio per il servizio non usufruito durante la pandemia COVID.

Conclude affermando che il costo del sistema di raccolta dei rifiuti e il suo smaltimento del Comune di Breganze è in assoluto il più basso di tutti i comuni facenti parte di AVA, e poiché il bacino ha i costi tra i più bassi di tutti i bacini dei rifiuti, assicura che i cittadini Breganzesi oltre ad avere uno dei servizi migliori della Regione e dello Stato hanno anche uno dei più economici.

Invita a verificare quanto detto confrontando le bollette con quelle degli altri comuni, infine coglie l'occasione per ringraziare i volontari del GRC che hanno sempre lavorato gratuitamente comportando un risparmio notevole per le spese del personale adibito alla manutenzione delle isole ecologiche e dell'ecocentro. Invita infine la cittadinanza a collaborare attivamente per aiutare i volontari presso le isole ecologiche che troppo spesso si trovano in uno stato di degrado e costringono gli operatori del GRC a mettere in ordine e ritirare rifiuti che non dovrebbero trovarsi lì. Questo purtroppo, per una mancanza di rispetto di alcuni utenti arreca un grave danno a tutta la cittadinanza e si auspica possa migliorare. Ribadisce poi al Consigliere Faresin Maria Teresa, ancora una volta che il costo dei sacchetti che si pagava prima, era soltanto una forma di bollettazione alternativa e non il valore dei sacchetti in sé.

Consigliere di minoranza Maria Teresa Faresin dichiara di essere d'accordo con le affermazioni riguardanti la tassa dei rifiuti perché si rende conto della complessità del sistema, dissente invece in merito alla raccolta poiché conosce i bilanci di AVA, e presume che producano reddito e non siano in deficit quindi potendo contare su un bacino di 32 comuni potevano investire in furgoni per di più ecologici e non incorrere in sanzioni riguardanti la mano d'opera. Le risulta infatti che a Sandrigo venga fatto tutto porta a porta e le tariffe non sono elevate, anche perché il sistema zonale costringerà alcuni cittadini a recarsi con l'autovettura presso le isole ecologiche comportando una spesa aggiuntiva per l'utente finale e anche un inquinamento atmosferico. Continua affermando che AVA avrebbe potuto investire negli anni per ottimizzare la metodologia della raccolta porta a porta, e poiché all'interno di AVA è presente l'attuale Amministrazione di Breganze oramai da diverso tempo, secondo il Consigliere si poteva fare in modo diverso.

Conclude l'intervento esprimendo solidarietà per lo stato in cui versano le isole ecologiche, ma lo trova un problema intrinseco e inscindibile dal metodo zonale.

Sindaco ringrazia e passa la parola al Consigliere Daniele Faresin.

Consigliere di minoranza Daniele Faresin concorda sul fatto che troppo spesso le isole ecologiche siano spesso lasciate in condizioni pessime da cittadini incivili non curanti della raccolta differenziata. Pensa che sarebbe corretto installare delle telecamere per ridurre, se non eliminare, i comportamenti scorretti, convinto che in caso contrario queste persone incivili non muteranno la loro condotta. Chiede poi se vi sia stato un confronto con AVA per la dislocazione precisa dei bidoni all'interno del territorio comunale, coinvolgendo anche magari la protezione civile profonda conoscitrice del territorio Breganzese. Crede che vi sia stato tempo a sufficienza per uno studio in questo ambito e quindi posizionare sin da subito i bidoni nel posto migliore per i cittadini e soprattutto per la sicurezza stradale. Questo poiché molti saranno costretti a prendere la macchina visto che le isole ecologiche non sono così vicine come si pensava. Conclude rinnovando la domanda se sia stato fatto o meno un confronto con AVA in merito e ringrazia.

Sindaco passa la parola all'Assessore Silvestri che ha seguito la sistemazione dei bidoni con AVA.

Assessore/Vice Sindaco Sebastiano Silvestri ringrazia il Consigliere Faresin per i quesiti posti, e puntualizza come non sia questione o meno di "partire con il piede giusto", ma di capire il contesto entro cui si è svolto il lavoro.

Si era dato tempo alla cittadinanza sino al 31 maggio 2021 per esprimere la volontà di fare il compostaggio domestico ma ancora oggi arrivano richieste in tal senso, quindi si evince come i dati siano in continuo mutamento e per questo motivo non è stato possibile garantire delle posizioni definitive per i bidoni. Infatti alla data del 31 Maggio 2021 termine ultimo per una risposta ad AVA, vi erano circa 800 domande per il compostaggio domestico, alla data odierna ve ne sono più di 1100, è chiaro che anche dal punto di vista dei cittadini qualcosa non abbia funzionato e addirittura alcune lettere munite di chiave per il

bidone sono state trovate nella spazzatura. Prosegue affermando che chi ha svolto la mappatura ha tenuto conto di una lunga serie di dati e della grande esperienza maturata gestendo gli altri 31 comuni, e anche egli stesso coadiuvato dalla polizia locale si è recato in loco per visionare il tutto.

Si rallegra che siano arrivate delle osservazioni e si aspetta una partecipazione collaborativa, invita pertanto i Consiglieri a girare per il territorio e osservare la dislocazione dei bidoni non limitandosi poi nell'evidenziarne le criticità, bensì proponendo possibili alternative. Si allaccia a quanto detto dal Consigliere Maria Teresa Faresin, circa il periodo in cui è stato deciso di aderire alla raccolta zonale, ovvero periodo COVID, affermando che per fortuna per ora si sta andando verso le riaperture e si augura che le cose possano normalizzarsi al più presto. Inoltre abitando a Fara Vicentino e avendo da oltre 5 anni la raccolta zonale non ha mai visto fila presso le isole ecologiche e presume che ogni utente riesca a trovare il tempo per svolgere questa attività peraltro molto veloce.

Conclude dicendo che nelle prossime settimane si lavorerà ancora sull'aspetto tecnico del servizio con AVA per migliorarlo, ma auspica una collaborazione fattiva da parte di tutta la cittadinanza, sottolineando come si sia deciso di tutelare le persone e la loro salute.

Sindaco ringrazia e passa la parola al Consigliere Daniele Faresin per la replica.

Consigliere di minoranza Daniele Faresin afferma di non aver visto molti cassonetti, ma alcuni sono in posizioni pericolose: semicurva, stop, punto cieco, e poiché alcune persone saranno costrette a recarvisi in auto, questo comporta ancora più rischi. Vuole capire inoltre se per i bidoni posti in proprietà private sono stati avvertiti i proprietari, e poi afferma che non si tratta di chiacchiere da bar, bensì di domande poste in Consiglio Comunale da un Consigliere. Dichiarò di aver visto delle mail di richieste da parte dei cittadini alle quali è stato risposto che ci si sarebbe confrontati con delle persone prima di poter dare delle risposte per migliorare la situazione.

Non ritiene quindi corretto il pretendere di avere delle risposte immediate dai cittadini, quando non le fornisce nemmeno l'Assessore che è pagato dagli stessi e che queste vengano etichettate come chiacchiere da bar.

Sindaco ringrazia il Consigliere Daniele Faresin, e lo invita qualora abbia delle segnalazioni a sottoporle con celerità all'attenzione dell'Amministrazione. Ribadisce che il sistema è stato non solo studiato e condiviso con AVA sulla base di esperienze e dati (numeri di utenti, distanza, ecc.), ovviamente può essere migliorato e per questo si stanno raccogliendo le segnalazioni per poi migliorare la dislocazione dei bidoni.

Consigliere di minoranza Daniele Faresin comunica che invierà senz'altro delle segnalazioni, ma auspica che poi il lavoro di ottimizzazione nella dislocazione dei bidoni venga fatto da personale preposto e qualificato e non sulla mera base delle segnalazioni private.

Sindaco chiarisce che una volta vagliate le segnalazioni saranno valutate con AVA e con vigili per apportare le modifiche più corrette.

Consigliere di maggioranza Francesco Crivellaro ringrazia a nome del gruppo "Breganze Attiva" gli uffici tributi ed ecologia per il lavoro svolto in questi mesi. Ringrazia poi l'Assessore Silvestri per il lavoro eseguito grazie al quale si è arrivati al nuovo metodo di conferimento e alla ridefinizione della tariffa con quanto stabilito da ARERA. Breganze ha resistito con la raccolta porta a porta per l'umido per quanto è stato possibile, prima di doversi adeguare alla raccolta zonale. Tuttavia va sottolineato che si temeva potesse esserci da un lato innalzamento delle tariffe, dall'altro una sorta di disincentivo alla raccolta differenziata operata con il compostaggio domestico, ma sono stati evitati entrambi questi pericoli. Crede inoltre che non bisogna dimenticarsi che la capacità di produrre meno rifiuti è l'elemento che permette al nostro Comune di contenere i costi per il loro smaltimento. Riporta dei dati sui rifiuti riferiti all'anno 2019 da cui si deduce che la produzione di rifiuti pro capite è stata di 370 kg., di cui 280 smaltiti con la raccolta differenziata pari al 75% del totale e il costo pro capite nel 2019 è stato di 73 euro. Provando a confrontarli con i dati del Comune di Capannori da sempre considerato virtuoso poiché produce poco e ricicla molto, ebbene ne è emerso che la produzione pro capite è di 500 kg. a fronte di una differenziata pari all'85% del totale e il costo pro capite è di 192 euro, molto vicini al triplo rispetto ai costi di Breganze.

copia

Da ciò emerge che il messaggio che deve essere sempre dato ai nostri cittadini è di educare al contenimento della produzione di rifiuti, anche se questo comporta attenzione e fatica, perché solo attraverso questi comportamenti virtuosi si contengono i costi e per ora Breganze è uno dei Comuni di AVA con i costi più contenuti. Si augura che l'Amministrazione continui come in questi anni la campagna di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini poiché la sola repressione non può produrre i risultati che una cultura del riciclo consapevole ottiene, per questo ringrazia tutta la Giunta Comunale.

Consigliere di minoranza Silvia Covolo ci tiene ad essere precisa poiché tale delibera può avere riflessi economici sui cittadini. Si è visto sulla base del PEF approvato in precedenza che si è potuto disporre e si disporrà di ulteriori risorse statali per sopperire alle minori entrate che derivano da agevolazioni e sconti concessi alle utenze non domestiche in periodo COVID. Tuttavia evidenzia come nella delibera in parola si dia atto del fatto che le tariffe TARI per l'esercizio 2020 sono state approvate in conformità al 2019, ma poi in un ulteriore passaggio dove viene richiamata la delibera ARERA 443 del 2019 si scrive: *"le entrate tariffarie per l'anno 2021 determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, eccedono quelle dell'anno 2020 di euro 60.000,00 più del limite massimo di variazione annuale"*. Chiede pertanto come si concili questa affermazione con il fatto che è stato assicurato che non vi saranno aumenti tariffari per i cittadini.

Sindaco ribadisce come già affermato in precedenza che questo delta è stato coperto con il "fondone". Purtroppo questi dati non sono del tutto corretti poiché il PEF validato non è arrivato in tempo utile per apportare le modifiche, e la vera cifra è inferiore ai 60.000,00 euro. Si scusa per l'errore nel corpo della delibera e conferma che la proiezione delle tariffe per quanto riguarda il cambio di raccolta non comporta aumenti.

Il consigliere Flavio Nichele si collega nuovamente in via telematica, pertanto i consiglieri presenti sono n. 11.

Sindaco dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione.

Con i seguenti voti espressi, mediante appello nominale e collegamento simultaneo audio-video dei componenti e del Segretario generale verbalizzante si approva la proposta di deliberazione:

Presenti: n. 11 Votanti: n. 8

Favorevoli: n. 8
Contrari: n. //
Astenuiti: n. 3 (Silvia Covolo, Daniele Faresin, Maria Teresa Faresin)
Con n. 8 voti favorevoli.

Inoltre, con i seguenti voti espressi, mediante appello nominale e collegamento simultaneo audio-video dei componenti e del Segretario generale verbalizzante si approva l'immediata eseguibilità:

Presenti: n. 11 Votanti: n. 11

Favorevoli: n. 11
Contrari: n. //
Astenuiti: n. //
Ad unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione in data odierna con cui è stato approvato il Piano economico finanziario relativo al servizio di gestione rifiuti per l'annualità 2021 per un importo complessivo di € **719.661,92**;

Vista la delibera di C.C. n. 53 del 29/01/2021, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e bilancio di previsione 2021-2023";

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti, in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "...*... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...*"

- **il comma 654** ai sensi del quale "... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*";

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *“... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- **il comma 655** ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*
- **il comma 658** ai sensi del quale *“... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 29.03.2021 il quale all'articolo 11 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà

rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;

- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Breganze, risulta definito l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del Decreto Legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Consiglio di Bacino Vicenza;

Precisato che, l’Ente di governo dell’Ambito pur essendo costituito non è operativo e quindi, l’Ente Territoriale Competente (ETC) corrisponde con il Comune di Breganze;

Dato atto che:

- ai sensi dell’art. 6.2 della Deliberazione ARERA n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”

- il **comma 683**, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “**Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013**”, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della

Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente al Comune di BREGANZE è complessivamente pari ad € 1.000.082,96;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta inferiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato;

Visto l'articolo 21 del Regolamento TARI, il quale stabilisce in merito alle agevolazioni e riduzioni;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, vengono poste a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa (art 21 del vigente regolamento) e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente;

Dato atto che il costo delle agevolazioni di cui sopra quantificato in via presuntiva € 5.000,00 (dal 01 luglio 2021) salvo rideterminazione finale viene finanziato con specifica autorizzazione di spesa prevista nel bilancio di previsione 2021-2023, anno 2021 alla missione 1, programma 4 Cap di Peg 1195;

Rilevato che il MEF in risposta ad un question time da parte di alcuni parlamentari i quali chiedevano chiarimenti sulla copertura finanziaria da dare ai conguagli rilevati con il nuovo metodo ARERA senza gravare oltremodo sui contribuenti, ha chiarito quanto segue:

"Per quel che riguarda il riferimento alla "ripartizione dei conguagli tra costi effettivi sostenuti e costi determinati in tre anni dal 2021"deve rilevarsi che l'art 106 del DL 34 19 maggio 2020 n. 34 Ha istituito un fondo per i comuni proprio al fine di concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali per l'anno 2020, tenendo conto della possibile perdita di entrate connesse al Covid-19, compresa la TARI. Dette somme , quindi, proprio in considerazione dell'emergenza in corso, consentono ai comuni di mantenere il PEF e conseguentemente ridurre il relativo onere a carico degli utenti TARI nelle annualità successive , in sede di determinazione e ripartizione dei conguagli nei tre anni successivi ai sensi del menzionato art. 107 del DL 18/2020"

Dato atto quindi conseguentemente che al fine di contenere l'aumento tariffario a carico dei contribuenti derivante dal PEF 2021 e/o dal conguagli contenuti nel del PEF anno 2018 e 2019, si ritiene di assumere a carico dell'Ente tale quota di costi incrementali mettendo a disposizione le risorse appositamente trasferite dallo Stato con il fondo funzioni fondamentali quota TARI anno 2020 (confluiti nell'avanzo di amministrazione 2020) e la quota TARI anno 2021 per i seguenti importi:

-anno 2020 € 73.315,34, dedotto il rimborso fatto a favore delle U.N.D. che avevano subito periodi di forzata chiusura e ridotta attività anno 2020 pari ad euro 3.918,00;

-anno 2021 € 49.646,00, contributo agevolativo 2021 a utenze non domestiche art 6 DL Sostegni Bis in proporzione all'importo assegnato stessa finalità anno 2020;

Dato atto che:

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal vigente regolamento;
- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l'ente la scelta dei coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/1999;

Ritenuto quindi di determinare per l'anno 2021 i coefficienti di produttività ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa come da:

- **allegato A)** per le utenze domestiche (coefficienti Ka e Kb), che costituisce parte integrante del presente atto;
- **allegato B)** per le utenze non domestiche (coefficienti Kc e Kd), che costituisce parte integrante del presente atto;

Ritenuto inoltre di determinare le tariffe della Tassa sui rifiuti "TARI", per le utenze domestiche e non domestiche come da:

- **allegato C)** per le utenze domestiche, che costituisce parte integrante del presente atto;
- **allegato D)** per le utenze non domestiche, che costituisce parte integrante del presente atto,
- **allegato E)** per le utenze, domestiche e non domestiche, parte puntuale della tariffa variabile per il secco residuo,

determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021 in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 654 della Legge 147/2013;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, "*... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...*";

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri “percentuale di gettito derivante da UD e UND in relazione al gettito totale”, per cui:
67,32% a carico delle utenze domestiche;
32,68% a carico delle utenze non domestiche,
in linea con quanto deliberato negli anni precedenti;
- 3) la percentuale del CRT e del CRD da attribuire alla quota fissa ;
- 4) dal 1° luglio 2021 viene modificato la modalità di conferimento del rifiuto umido e servizio di raccolta della frazione umida da parte del gestore passando a isola ecologia anziché porta a porta;
- 5) nell’ambito quindi della parte variabile della tariffa, i costi da attribuire agli elementi di conferimento sui quali si basa l’attribuzione della parte variabile della tariffa e conseguente fissazione del prezzo di vendita unitario dei sacchetti, per il secco residuo per dimensione, a carico delle utenze;
- 6) il Coefficiente Potenziale di produzione dei rifiuti per le utenze non domestiche entro i limiti minimi e massimi previsti nelle tabelle dell’allegato 1 al DPR 158/99;
- 7) la tariffa da applicare per il conferimento all’eco-centro comunale dei beni durevoli.

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2021, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 in data 18/12/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2020 confermando sostanzialmente quelle per il 2019;

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- € ai sensi dell’art. 4.2 le entrate tariffarie per l’anno 2021, determinate con l’applicazione delle tariffe di cui sopra, eccedono quelle relative all’anno 2020 di euro 60mila* circa, più del limite massimo di variazione annuale, il limite massimo di variazione annuale è pari a euro 715.046,58*;
- € ai sensi dell’art. 4.5 “...*In attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*”;

*Dati rettificati dal PEF fornito da AVA il 22.06.2021 come segue: € 14.000,00 anziché € 60.000,00; € 705.533,77 anziché € 715.046,58.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".
- l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: "*Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*";
- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone: "*1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021*;
- l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: "*4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021*;
- l'art. 3, c. 2, D.L. 30 aprile 2021, n. 56 che dispone: "*2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021*;
- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale "... *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa*

copia

corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.
- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm.
- il D. Lgs. n. 33/2013 e ss. mm.
- lo Statuto Comunale;

Visti:

- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti - TARI;

DELIBERA

1. **di dare atto** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di determinare** per l'anno 2021 i coefficienti di produttività ai fini della determinazione della parte fissa e variabile della tariffa come da:
 - **allegato A)** per le utenze domestiche (coefficienti Ka e Kb), che costituisce parte integrante del presente atto;
 - **allegato B)** per le utenze non domestiche (coefficienti Kc e Kd), che costituisce parte integrante del presente atto;
3. **di confermare** l'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza “domestica” e “non domestica”, suddividendo la copertura dei costi fissi nel seguente modo:
 - Utenze Domestiche: 67,32%
 - Utenze Non Domestiche: 32,68%
- 4 **di dare atto che**, sulla base dei costi rilevati nel piano finanziario che si approva nella seduta del Consiglio Comunale in data odierna, la percentuale a carico della parte fissa dei costi totali per il CRT e CRD;
5. **di dare atto** che i costi variabili che hanno determinato il prezzo unitario dei sacchetti sono i seguenti:
COSTI VARIABILI PREVISTI CIRCA EURO 113.000,00 riferiti a Smaltimento secco residuo e acquisto sacchetti del secco e aggio ai rivenditori inferiori rispetto all'anno 2020 in quanto dal 2021 la frazione di

rifiuto umido va conferita nelle isole ecologiche e posta a carico della parte variabile della tariffa così rideterminata;

6. di dare atto che niente è dovuto per il conferimento dei beni durevoli all'ecocentro comunale per l'anno 2021;

7. di determinare conseguentemente per l'anno 2021 le tariffe della Tassa comunale sui rifiuti "TARI" come da:

- allegato C) per le utenze domestiche, che costituisce parte integrante del presente atto;
- allegato D) per le utenze non domestiche, che costituisce parte integrante del presente atto;
- allegato E) per le utenze, domestiche e non domestiche, parte puntuale della tariffa variabile per il secco residuo;

calcolate sulla base del Piano Finanziario come approvato nella seduta odierna e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2021 in conformità a quanto previsto dall'art.1 comma 654 della Legge 147/2013 e che entreranno in vigore, per l'anno 2021, dal 01 luglio in concomitanza con il cambio del conferimento della frazione del rifiuto umido;

8. di dare atto che per l'utenza domestica:

- il numero dei componenti il nucleo familiare è dato dalla somma dei componenti i singoli nuclei familiari dimoranti nella stessa unità immobiliare ancorché risultino separati ai fini anagrafici;
- per l'individuazione del numero dei componenti l'utenza domestica, si fa riferimento alla situazione di fatto esistente al 1° gennaio di ciascun anno;

9. di dare atto che la copertura delle agevolazioni previste dall'art. 21 del Regolamento TARI è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune con iscrizione della spesa nel bilancio di previsione 2021-2023, anno 2021 alla missione 1, programma 4;

10. di quantificare in € 715.046,58 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario approvato con precedente deliberazione in data odierna;

11. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D. Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

12. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

13. di dichiarare, con la sopra riportata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021.

copia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Breganze, lì 24/06/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 ECONOMICA
FINANZIARIA
F.TO DOTT.SSA NATALINA NICOLLI
(FIRMATO DIGITALMENTE SI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Breganze, lì 24/06/2021

IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO
FINANZIARIA
F.TO DOTT.SSA NATALINA NICOLLI
(FIRMATO DIGITALMENTE SI SENSI DEL D.LGS. 82/2005)

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to Avv. Piera CAMPANA in qualità di Sindaco
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Il Segretario Comunale

F.to Tedeschi dott.ssa Caterina
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 23/07/2021 al giorno 06/08/2021.

Il Segretario Comunale

F.to Tedeschi dott.ssa Caterina
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diviene ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs. N. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Breganze, lì 23/07/2021

Il Segretario Comunale

F.to Tedeschi dott.ssa Caterina
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Breganze, lì 23/07/2021

AREA N.1

AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

SOCIO-CULTURALE E SCOLASTICA

DEMOGRAFICA ED ELETTORALE

istruttore amministrativo

Paolo Crestani
